



SIULP flash
 COLLEGAMENTO
 www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Risarcimento del danno derivante dal mancato avvio della previdenza complementare nel comparto sicurezza



Sono sempre più numerosi i colleghi che chiedono informazioni in merito alla possibilità di instaurare un contenzioso per il risarcimento del danno rinveniente dal mancato avvio della previdenza complementare, a beneficio dei lavoratori attivi del Comparto Sicurezza e Difesa.

Al riguardo, il riferimento è a una recente pronuncia, con cui la Corte dei Conti di Bari avrebbe riconosciuto tale diritto a un militare ricorrente (C. Conti Puglia Sent. n. 207/2020).

In merito alla problematica sollevata appare opportuno fornire alcune precisazioni.

In primis, la sentenza in commento ribadisce il principio che l'attivazione della previdenza complementare è materia riservata alla concertazione/contrattazione, ai sensi degli artt. 26, co. 20, l. n. 448/1998 e 3, co. 2, d.lgs. n. 252/2005, riconoscendo la legittimazione ad agire per la tutela di questo interesse, in via esclusiva, soltanto degli Organismi esponenziali di interessi collettivi chiamati a partecipare ai predetti procedimenti negoziali (TAR Lazio sez I bis Sentenze n. 2122/2014 e n. 2123/2014, entrambe depositate il 21 febbraio 2014 e Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2011, n. 56981).

Per quel che concerne, poi, la possibilità di una tutela risarcitoria per coloro che sono ancora in servizio, occorre aggiungere che la menzionata pronuncia del giudice contabile Pugliese, peraltro non ancora passata in giudicato, non liquida il danno a favore dei ricorrenti ma si limita decretarne la risarcibilità, indicando un metodo che si riferisce all'ipotesi di

FLASH nr. 37– 2020

- Risarcimento del danno derivante dal mancato avvio della previdenza complementare nel Comparto Sicurezza
- Spese sostenute per la manutenzione dei natanti già in uso alle sopresse Squadre Nautiche della Polizia di Stato. Richiesta di chiarimenti.
- Situazione arretrati e indennità varie
- Previsione profili tecnici presso le Questure
- Settembre nuovo mese per l'ecobonus auto
- Bonus facciate e Ecobonus in condomino
- Stipendi e pensioni, pignoramenti bloccati fino al 15 ottobre

rendimento dei contributi, nel caso fossero stati versati sui fondi al tempo della riforma, prendendo a riferimento i rendimenti dei fondi esistenti relativi ai dipendenti pubblici.

Occorre, inoltre, aggiungere che la stessa Sentenza non ha avuto seguito e resta, ad oggi, l'unica espressione di questo tipo, in un panorama giurisprudenziale che registra decisioni di altre sezioni regionali che, invece, hanno dichiarato inammissibile la pretesa azionata sia per il mancato avvio dei fondi che per il risarcimento del danno (Sez. Giur. Lombardia, n.81/2017 e n.99/2017; Sez. Giur. Marche, n.10/2017; Sez. Giur. Piemonte, n.4/2016; Sez. Giur. Abruzzo, n.10/2016 – citate nella medesima sentenza C.C. Bari).

A margine, c'è pure chi ha paventato rischiose conseguenze sui diritti economici e previdenziali del personale del nostro comparto sulla base del seguente ragionamento: poiché la normativa pensionistica permette l'integrazione opzionale della pensione con i c.d. fondi integrativi, alimentati da contributi minimi del lavoratore e del datore di lavoro oltre ad ulteriori eventuali contributi volontari, tale meccanismo facoltativo, collegato alla previdenza complementare, comporterebbe importanti conseguenze sul sistema di calcolo della Indennità di Buonuscita, con la trasformazione in TFR, con le note conseguenze negative derivanti dal fatto che il valore della somma percepita con il congedo a titolo di "buonuscita" (o T.F.S.) è notevolmente superiore a quello percepito a titolo di T.F.R. giacché, in quest'ultimo, il sistema di calcolo è fondamentalmente basato non sull'ultimo stipendio (come la buonuscita) ma, diversamente, sui contributi versati.

Al riguardo, tuttavia, occorre dire che la Sentenza di cui si dibatte si limita a riconoscere l'esperibilità di un'azione risarcitoria che, per sua natura è insuscettibile di provocare una modifica del regime previdenziale essendo la sua funzione limitata al riconoscimento di un indennizzo il cui valore dovrà essere calcolato sulla base di una proiezione sul rendimento prodotto dai fondi negli ultimi 25 anni.

Nella sentenza della Corte dei Conti della Puglia, invero, si legge che " ... Ai fini di quantificare il danno patrimoniale riferibile al montante accumulato fino a tutt'oggi, tenuto conto che la durata del giudizio non deve andare a detrimento della tutela richiesta dal ricorrente, la metodologia più corretta è quella di mettere a confronto il montante in regime di TFR, ossia in caso di avvio tempestivo del fondo pensione e contestuale esercizio dell'opzione, con quello in regime di TFS, ossia in caso di mancato avvio del fondo ".

Tuttavia, se l'indennizzo avesse come condizione propedeutica la richiesta da parte dell'interessato del transito dal regime misto/retributivo a quello totalmente contributivo, occorrerebbe mettere in conto possibili conseguenze in termini di perdita economica.

Sotto questo aspetto è altrettanto chiaro che un futuro intervento legislativo che prevedesse la costituzione di fondi pensione per gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa renderebbe del tutto incompatibile il mantenimento del regime misto o retributivo e quindi anche il mantenimento del trattamento di fine servizio con il transito dalla Buonuscita (T.F.S.), calcolata con il più favorevole sistema retributivo, al T.F.R. che è invece calcolato con il più svantaggioso sistema contributivo (trattasi di una differenza che può arrivare ad alcune decine di migliaia di euro).

Sulla materia che ci occupa, i nostri legali, circa 10 anni fa, hanno iniziato un percorso contenzioso instaurando una serie di procedimenti che sono, attualmente, in attesa di una pronuncia relativa alla giurisdizione, da parte della Corte di Cassazione, atteso che sia il Giudice Amministrativo che quello Contabile hanno dichiarato la propria incompetenza rispetto alla pretesa risarcitoria ed alla relativa azione.

Il 22 settembre è prevista la specifica udienza innanzi alla Corte di Cassazione che dovrà dirimere e decidere il conflitto di competenza. Solo dopo la decisione della Suprema Corte sarà possibile valutare come dare seguito alla vicenda.

Per questa ragione, invitiamo i colleghi interessati ad attendere gli ulteriori sviluppi sui quali, non mancheremo di fornire adeguata informazione su queste stesse pagine. Sulla base delle novità che emergeranno il SIULP determinerà le iniziative più idonee a tutelare gli interessi della categoria.

Spese sostenute per la manutenzione dei natanti già in uso alle sopresse Squadre Nautiche della Polizia di Stato. Richiesta di chiarimenti.

Riportiamo il testo della lettera inviata da questa Segreteria Nazionale all'Ufficio Relazioni Sindacali lo scorso 8 settembre:



"Come noto con il Decreto Legislativo emanato in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera a) della L.124/2015 (c.d. Decreto Madia) è stata formalizzata (art. 4 comma 1) la soppressione delle Squadre Nautiche della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Pertanto, ad eccezione del servizio effettuato con le moto d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle acque interne, tutte le altre funzioni sono state trasferite alla Guardia di Finanza. Alla quale pure si era previsto dovessero essere trasferiti tutti i mezzi navali non più utilizzati in virtù della soppressione medesima.

Senonchè, in assonanza con il tradizionale disallineamento tra il momento di espressione della volontà legislativa e quello della concreta attuazione amministrativa, ancora oggi, come ci viene segnalato da alcune nostre realtà territoriali, ci sono numerose imbarcazioni che erano in uso alle sopresse Squadre Nautiche che fanno bella mostra di sé ancorate alle banchine portuali.

Ad essere irritante non è, invero, la vituperata e da noi sempre avversata scelta politica di cui siamo a discutere, quanto il fatto che una legge nata per asserite razionalizzazioni e conseguenti risparmi di spesa si stia rivelando non solo all'origine di prevedibili gravi disservizi operativi, ma anche fonte di nuovi esborsi che la perfettibile lungimiranza del legislatore non aveva saputo immaginare.

Accade infatti che i numerosi natanti per i quali ancora non si è provveduto a completare la cessione, che vengono lasciati in rada, abbiano bisogno di manutenzione continua. Ed i relativi oneri vengono sopportati dai non esattamente abbondanti capitoli di bilancio della nostra Amministrazione. In altre parole la Polizia di Stato, pur non essendo più titolata al servizio in ambito nautico nelle acque costiere, continua ciò nonostante a spendere danari per mantenere l'inutilizzato parco natanti.

Una buona parte di responsabilità ricade con ogni probabilità sulla consueta inerzia della burocrazia. Solo così si spiegherebbe l'improvviso cambio di marcia registrato all'indomani della recente ruvida presa di posizione della Segreteria Provinciale di Ravenna, intervenuta sul tema oggetto dell'odierna discussione, che pare aver avuto l'effetto del proverbiale sasso lanciato nello stagno.

Per tutto quanto precede siamo a chiedere le ragioni per le quali ancor oggi non sia stato dato corso alla dismissione dei mezzi navali non più utilizzabili, quale sia la previsione di completamento della procedura di cessione e, infine, l'entità della spesa sostenuta per il mantenimento dei natanti suddetti dal momento di effettiva cessazione dell'utilizzo."



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito servizi.siulp.it

Situazione arretrati e indennità varie



Per fornire riscontro alle varie richieste che ci stanno pervenendo abbiamo informalmente interloquuto con il TEP in merito ad aggiornamenti stipendiali, arretrati e indennità non ancora corrisposte.

Rispetto all'aggiornamento dello stipendio dei Vice Ispettori dell'11° Corso, questione intorno alla quale sono state sollevate consistenti perplessità, ci è stato riferito che la procedura dovrebbe essere stata completata per tutti, a prescindere dalla visibilità sul portale NOIPA.

Per quanto concerne la corresponsione di arretrati, e il recupero delle somme indebite è stato precisato che lo stipendio da Vice Ispettore è inferiore a quello da Sovrintendente Capo Coordinatore e quindi quanti avevano già maturato l'anzianità utile per il raggiungimento di tale denominazione, avendo mantenuto la retribuzione più favorevole, non hanno diritto ad alcun arretrato. Tuttavia, considerato che la procedura di aggiornamento del sistema non consentirebbe di ovviare a questo inconveniente, alla corresponsione degli arretrati non dovuti farà seguito la ripetizione dell'esatto importo indebito percepito. Per detta restituzione sarà anche possibile chiedere la rateizzazione fino a dodici mensilità.

Al riguardo del conguaglio Fesi, che come noto verrà integralmente destinato alla voce della presenza ordinaria, si è in attesa del visto della Corte dei Conti sul relativo atto normativo, in esito al quale si darà corso alla contabilizzazione ed ai pagamenti. Una proiezione ragionevole porta a stimare che il pagamento non sarà possibile prima del prossimo mese di novembre.

Per quel che concerne l'una tantum prevista dall'ultimo correttivo – somme fisse a favore di chi non ha potuto beneficiare, in tutto o in parte, della riduzione delle permanenze disposte con la novella normativa in questione – siamo in attesa di avere indicazioni più puntuali.

È comunque improbabile che possa essere corrisposta con la mensilità di settembre, potendosi piuttosto auspicare con maggior approssimazione che si possa completare l'iter con lo stipendio di ottobre.

Appare inutile, al momento sbilanciarsi in previsioni.

In ordine alla premialità Postale: ci è stato assicurato che sono stati messi in pagamento i corrispettivi premiali per la specialità (che sono altro rispetto all'indennità).

Tuttavia, poiché per questo capitolo di spesa, che non riguarda gli emolumenti ordinari, non è prevista la procedura ordinaria, l'accredito potrebbe non pervenire ai dipendenti dagli Uffici che non hanno caricato sulla posizione degli interessati questa peculiare posta. Sarà quindi necessario sollecitare uffici che non hanno ancora adempiuto a questa incombenza.

Queste sono, in sintesi, le indicazioni che, orientativamente, dovrebbero soddisfare la quasi totalità dei quesiti che ci sono pervenuti. Contiamo di poter dare al più presto maggiori dettagli sullo stato di lavorazione dell'una tantum.

servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro



Previsione profili tecnici presso le Questure



**RUOLI
TECNICI**

Alcuni colleghi dei ruoli tecnici chiedono notizie in merito alla distribuzione dell'organico dei ruoli tecnici presso le Questure.

A seguito di contatti intercorsi al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha rappresentato che attese le novità introdotte dal riordino delle carriere e dai successivi decreti correttivi, è stato avviato un processo di revisione organizzativa a

livello centrale e periferico, con riferimento anche all'assetto delle articolazioni logistiche della Polizia di Stato.

Ora, poiché con l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2019, v n.172 vi è stato un ulteriore incremento della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici, la cui consistenza è passata da 1300 alle 1900 unità (300 unità assegnate al nuovo settore della sicurezza cibernetica e le restanti 300 destinate a soddisfare le esigenze logistiche e del supporto sanitario.), ciò consente un potenziamento, sia del supporto sanitario (anche alla luce della grave emergenza sanitaria in atto), sia del supporto logistico.

Per quest'ultimo, tuttavia, l'organico degli ispettori tecnici, seppur incrementato, per un limite oggettivo, non consente di corrispondere pienamente a tutte le esigenze prospettate, soprattutto con riferimento alle Questure con dotazioni organiche complessive più basse, per le quali si chiedeva di prevedere 2 unità del ruolo degli ispettori tecnici, a fronte di una sola unità prevista originariamente dalla dotazione organica.

Settembre nuovo mese per l'ecobonus auto



In questo mese di settembre dovrebbe essere possibile prenotare, sul portale del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) il c.d. "Ecobonus auto" (introdotto con la Legge di bilancio 2019), ossia del contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di categoria M1, dopo il rifinanziamento del fondo automotive con ulteriori 400 milioni di euro ad opera del decreto agosto. Di queste nuove risorse:

- 100 milioni di euro sono destinati all'originario ecobonus introdotto con la manovra di bilancio 2019, per l'acquisto di autovetture comprese nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2;
- 50 milioni di euro per l'erogazione dei contributi aggiuntivi introdotti con il decreto Rilancio per le medesime fasce;
- 250 milioni di euro per le autovetture di fascia superiore.

È dalle ore 10 del giorno 1° settembre 2020 che è stato possibile accedere nuovamente alla piattaforma per la prenotazione dell'incentivo green sul sito istituzionale "ecobonus.mise.gov.it".

Ricordiamo che il contributo dipende dalla fascia di emissione di CO2 e dalla rottamazione o meno di altro veicolo. Nel dettaglio se la fascia di emissione del veicolo acquistato è 0-20 g/km, il contributo è:

- 6.000 euro con rottamazione;
- 4.000 senza rottamazione;
- se la fascia di emissione del veicolo acquistato è 21-60 g/km, il contributo è:
- 2.500 euro con rottamazione;
- 1.500 senza rottamazione.

Alle due fasce si aggiungono 2.000 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione fino al 31 dicembre 2020.

Tali nuovi contributi per le due nuove fasce di emissione potranno essere richiesti limitatamente ai veicoli acquistati ed immatricolati dallo scorso 15 agosto 2020.

Bonus facciate e Ecobonus in condominio

Laddove su un edificio condominiale vengono realizzati interventi sulla facciata esterna e tali interventi possono rientrare sia nel "bonus facciate" (detrazione IRPEF del 90%), sia nel c.d. "Ecobonus", è data possibilità a ciascun condomino di scegliere per l'uno o per l'altro sgravio fiscale senza che la scelta vincoli gli altri, fermo restando il principio della non cumulabilità.

In altre parole ogni famiglia che abita nel condominio può decidere, per la parte di spesa ad essa imputabile, di beneficiare del bonus facciate o dell'ecobonus. È questa, in sostanza, la soluzione data dall'Agenzia delle Entrate a due distinte istanze di interpello (Risposta n. 294 e Risposta n. 296 del 1° settembre 2020).

La questione ha riguardato un condominio che ha deliberato la realizzazione di lavori per il restauro di tutte le facciate con installazione dell'isolamento a cappotto. Alcuni condomini hanno manifestato di fruire del c.d. "bonus facciate" mentre altri, per i medesimi interventi, del c.d. "Ecobonus" con la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.

E', stato, dunque, chiesto all'Agenzia delle Entrate se per lo stesso intervento i condomini possano fruire di due differenti agevolazioni.

L'Amministrazione finanziaria ha dato, quindi, parere favorevole a tale possibilità, fermo restando che uno stesso condomino non potrà cumulare i due benefici ma dovrà scegliere il bonus facciate oppure l'ecobonus.

Ricordiamo che la normativa prevede diverse tipologie di interventi per i quali si ha diritto al superbonus. Quelli qualificati come «trainanti» sono funzionali all'isolamento termico dell'edificio (il cappotto termico) e includono anche la sostituzione dell'impianto di riscaldamento o di condizionamento con nuove caldaie a condensazione e l'installazione di pompe di calore.

Se viene realizzato l'intervento trainante, si possono abbinare anche opere minori, gemellate, che riguardano la singola unità immobiliare, indipendentemente dal fatto che si tratti di abitazione o locale commerciale. Come abbiamo visto in più occasioni, requisito degli interventi agevolabili è il salto di due classi energetiche.

L'elenco completo ci dà l'idea di quanto questa detrazione possa essere interessante per chi vive in condominio.

Per quel che concerne la maggioranza richiesta per deliberare i lavori, l'articolo 1108 del Codice Civile prevede espressamente che "con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa". Secondo quanto previsto dalla normativa, dunque, è richiesta almeno una maggioranza di due terzi della rappresentanza del valore del condominio, sia in prima che in seconda convocazione. Non è, dunque, sufficiente la maggioranza semplice del 50% più uno dei partecipanti.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito servizi.siulp.it

Stipendi e pensioni, pignoramenti bloccati fino al 15 ottobre



Il governo ha allungato di altri 45 giorni la misura che sospende le azioni esecutive dei creditori e cioè fino al 15 ottobre 2020.

Il provvedimento è contenuto nel decreto di Agosto che interviene sulla precedente norma (art. 152 del dl n. 34/2020, decreto Rilancio) che aveva esteso il periodo di salvaguardia per i debitori fino al 31 agosto 2020.

Il provvedimento governativo si inserisce in un più ampio contesto fiscale in cui viene sancito il divieto di notificare cartelle di pagamento e intraprendere nuove azioni esecutive e cautelari.

La misura contenuta del decreto di Agosto riguarda sia i dei debiti verso Agenzia delle Entrate Riscossione, sia le ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali (Comuni, Province e Regioni), anche se si tratta di debiti scaduti da tempo o relativi a dilazioni decadute. Più nel dettaglio, la nuova sospensione dei termini riguarda le somme dovute a titolo di stipendio, Cassa integrazione, pensione e altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Il denaro percepito resta quindi disponibile e fruibile per il debitore esecutato fino al 15 ottobre 2020. Dal 16 ottobre i procedimenti sospesi si riattiveranno automaticamente e senza bisogno di ulteriore avviso.

La proroga del blocco dei pignoramenti incide anche sul piano rateale già attuato. In pratica, le rate vengono congelate fino al 15 ottobre 2020. Per chi ha concordato un piano di rientro dilazionato durante il periodo di emergenza nazionale si vedrà quindi bloccati dall'agente di riscossione i relativi importi dilazionati, fino al 15 ottobre. Dal giorno successivo, però, l'azione esecutiva riprenderà regolarmente col rischio che il creditore pretenda il pagamento di tutte le rate insolute per non ricadere nell'azione esecutiva.

Il decreto Rilancio aveva però ampliato a 10 rate non pagate la soglia di tolleranza per evitare la perdita del beneficio del termine, il che significa che se dal 8 marzo (inizio dell'emergenza sanitaria) al 15 ottobre il debitore aveva in corso rate mensili non pagate, a novembre riprenderà a pagarle con cadenza mensile, senza interessi o sanzioni e senza decadere dal piano di dilazione concordato.

Vale la pena ricordare quali sono i limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, così come stabiliti dalla legge.

Secondo il codice civile, il limite pignorabile dello stipendio o della pensione è un quinto dell'importo mensile, al netto di tasse, contributi, crediti, assegni familiari, ecc. Pertanto, se un lavoratore percepisce uno stipendio di 1.200 euro mensili, gli verranno detratte 240 euro.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 545 del codice di procedura civile, le somme dovute a titolo di stipendio o salario che sono state già accreditate sul conto bancario o postale intestato al debitore prima del pignoramento possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale.

Per la pensione vale lo stesso metro di misura, ma bisogna tenere conto di un limite oltre il quale non è possibile aggredire l'assegno pensionistico. Tale limite è fissato nella misura di 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale che viene aggiornato di anno in anno. Questa soglia è ritenuta il "minimo vitale" al di sotto del quale non è possibile privare il debitore dei mezzi minimo di sostentamento.

A oggi l'importo dell'assegno sociale è pari a 453 euro per cui il limite di pensione non aggredibile è 679,50 euro.

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

FINANZIAMENTI FLASH

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

IN CONVENZIONE
CON IL **SIULP**

RATA	NETTO RICAVO	TAE ¹
314,00	30.085,28	4,75
210,00	20.035,15	4,85
127,00	12.062,07	4,95

**CESSIONE DEL QUINTO
PRESTITO CON DELEGA
PRESTITI PERSONALI
PRESTITI PENSIONATI**



PRESENTI IN TUTTA ITALIA

HEAD OFFICE
Via A. Manzoni, 73/31 - 00194 Roma
Tel. 06 58400222 - info@eurocqs.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

Il presente è un'offerta di finanziamento. L'offerta è valida fino al 31/08/2020. L'offerta è riservata ai dipendenti statali, pubblici, privati e pensionati. Per conoscere le condizioni di finanziamento, visitate il sito www.eurocqs.it. Per richiedere il preventivo, chiamate il numero verde 800 754445. L'offerta è riservata ai dipendenti statali, pubblici, privati e pensionati. Per conoscere le condizioni di finanziamento, visitate il sito www.eurocqs.it. Per richiedere il preventivo, chiamate il numero verde 800 754445.

